

Circolare Speciale **70/2022** Straordinaria

pagine: 15

Decreto Semplificazioni convertito in legge

È stata approvata definitivamente, il 2.08.2022, la legge di conversione del D.L. 21.06.2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento, illustrate nella [nota di lettura agosto 2022 n. 326 del Senato](#).

SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

Art. 1

- Con un intervento sulla disciplina dell'imposta di registro, è abolito l'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali sostituendolo con una attività di controllo dell'Agenzia delle entrate sui predetti atti, su iniziativa della stessa Amministrazione. Nello specifico, è previsto che il controllo dei repertori venga effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. Entro 30 giorni dalla data della notifica della richiesta, i soggetti obbligati alla registrazione, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti sono tenuti a trasmettere il repertorio all'Amministrazione finanziaria.
- I predetti uffici effettuano verifiche anche presso i soggetti roganti.
- Eseguiti i controlli previsti (concernenti la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità) l'Amministrazione finanziaria, dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.
- È aggiornata in euro da € 1.032,91 a € 5.164,57 la sanzione amministrativa prevista per i pubblici ufficiali, riferita ora all'omessa presentazione del repertorio, a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Conservazione dei registri contabili

Art. 1, c. 2-bis

- **Non soltanto la tenuta (così nella norma vigente) ma in futuro anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.**

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione 8, 5 e 2 per mille

Art. 2

- I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
 - a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
 - b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
 - c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro:
 1. il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
 2. il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06;
 3. il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
 4. il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
 5. il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.09 al 30.09;
 - c-bis) **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti alla lettera c);**
 - d) comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, c. 4-bis D.M. Finanze 31.05.1999 n. 164 (ai sensi del quale l'Agenzia delle Entrate provvede a fornire, entro 5 giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni, nonché, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta);
 - e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.
- Le disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.06.2022.
- Con la medesima decorrenza cessa di avere applicazione l'art. 17, c. 1 D.M. Finanze 31.05.1999 n. 164 (che finora disciplinava i profili ora definiti con norma primaria).
- Le disposizioni mirano a semplificare gli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta che prestano il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituti (dipendenti e pensionati). Nello specifico si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.

Liquidazioni periodiche Iva (Lipe) Art. 3, c. 1

- La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 di ciascun anno (anziché entro il 16.09).

Invio elenchi Intrastat Art. 3, c. 2

- Gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie sono presentati entro il **giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ne deriva che il rinvio operato al decreto del Ministro dell'economia per l'adozione delle disposizioni attuative dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riguarderà le sole modalità, e non più i termini, di presentazione di tali elenchi.**

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche Art. 3, cc. 4, 5

- Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento (30.09), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 5.000 (anziché € 250);
 - b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento (30.11), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 5.000 (anziché € 250).
- Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023.

Imposta di soggiorno Art. 3, c. 6

- Il termine del 30.06.2022 previsto per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30.09.2022.

Obblighi pubblicitari aiuti ricevuti Art. 3, c. 6-bis

- **Fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti non aventi carattere generale previsti dall'art. 1, cc. 125 e 125-bis L. 124/2017, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.**

Estensione utilizzo modello F24 Art. 3-bis

- **Si affida ad un decreto del Ministero dell'economia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, c. 2, lett. h-ter) D.Lgs. 241/1997, il compito di elencare e disciplinare le tipologie di versamenti che possono essere effettuate con F24, non già ricomprese nel medesimo decreto legislativo.**
- **Si prevede quindi che, dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i contribuenti possano effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti unitari (modello F24).**

Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione Art. 4

- Competente all'esercizio della facoltà di modifica del domicilio fiscale è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate (non più l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia).
- Quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.
- Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Inoltre, quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi Art. 5

- I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
- Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Art. 6

- Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero anche mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
- Solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista è possibile effettuare il controllo formale.
- Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione documentale. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
- Le disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data del 22.06.2022 (quindi, in relazione all'anno d'imposta 2022, in sede di dichiarazione dei redditi 2023).

Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente

Art. 6-bis

- In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima.
- Si demanda all'Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, l'individuazione delle modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'App IO. Inoltre, con il medesimo provvedimento, sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione.
- La comunicazione dell'esito negativo non pregiudica tuttavia l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.
- Le disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni di cui all'art. 54-bis D.P.R. 633/1972.

Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale

Art. 6-ter

- È introdotta una specifica disciplina, nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane.
- In tali ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell'Agente della Riscossione, al valore determinato - in deroga al c. 2-bis dell'art. 5211 - da perizia inoppugnabile, effettuata dall'Agenzia delle Entrate.
- La perizia è effettuata in base agli accordi e nei termini ivi stabiliti, che sono stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'art. 64, c. 3-bis D.Lgs. 300/1999 che prevede la competenza dell'Agenzia delle entrate a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali, sulla base di specifici accordi che prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.
- La richiesta di perizia è presentata dal debitore al medesimo agente.
- Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato al predetto agente, unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia.
- Decorso tale termine, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive di cui all'art. 17, c. 3, lett. a) D.Lgs. 112/1999.
- Le norme si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Validità dell'attestazione per contratti di locazione a canone concordato

Art. 7

- L'attestazione per il contratto a canone concordato può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, **aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata**, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Derivazione rafforzata per micro imprese e disposizioni per errori contabili

Art. 8

- Il principio di "derivazione rafforzata" si applica ai soggetti "diversi dalle micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria". In sostanza, ove la micro impresa abbia optato per l'applicazione del bilancio ordinario, a essa si applicherà il principio di "derivazione rafforzata", conseguendone che la determinazione dell'imponibile dovrà seguire la rappresentazione contabile in deroga alle specifiche norme del TUIR che qualificano le diverse componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile ai fini IRES. La misura si rivolge a una serie di soggetti di piccola dimensione, che allo stesso tempo però redigono il bilancio non nella forma semplificata bensì in quella ordinaria, solitamente utilizzata da soggetti di maggiori dimensioni e maggiormente strutturati. La platea potenziale dovrebbe essere rappresentata dalle Holding di alcuni gruppi imprenditoriali, le quali per definizione non svolgono attività operative.
- Il principio di "derivazione rafforzata" vale ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito (es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione "integrativa".
- **Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini dell'Irap. Tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.**
- Le nuove disposizioni si applicano solo a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.06.2022 (a decorrere dal 2022).

Abrogazione disciplina società in perdita sistematica

Art. 9, c. 1

- È abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, la disciplina delle società in perdita sistematica, che applica una maggiorazione Ires alle società che riportano perdite per 5 esercizi consecutivi o perdite per 4 periodi e nel 5° un reddito inferiore a quello minimo.

Abrogazione Robin tax attività petrolifere

Art. 9, c. 2

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi dal 2021) è abrogata l'addizione Ires 4% a carico delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che operano nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Determinazione della base imponibile Irap

Art. 10

- Sono apportate modifiche all'art. 11 D.Lgs. 446/1997 in materia di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. In particolare:
 - nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (e non tutti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro);
 - sono abrogate le deduzioni previste dai numeri 2 e 4 della lett. a) del c. 1 del citato art. 11 riconosciute ai soggetti passivi d'imposta, in particolare:
 1. la deduzione di un importo pari a € 7.500, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a € 13.500 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
 2. la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - è limitata al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997, la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti passivi d'imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. La medesima deduzione è prevista integralmente in favore dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. 10, c. 1 e 10-bis, c. 1 D.Lgs. 446/1997;
 - la deduzione di € 1.850, su base annua, di cui al c. 4-bis dell'art. 11, riconosciuta ai soggetti d'imposta per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5 (non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro) è limitata ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
 - è abrogato il c. 4-quater che prevede una deduzione del costo del personale, per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto per i soggetti passivi di imposta (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;

- è modificato il c. 4-octies del medesimo art. 11, prevedendo che ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 (ossia: le società commerciali, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitano attività commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola) sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato mentre è ammesso nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
- **Le modifiche decorrono dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 22.06.2022, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte e quindi secondo la normativa previgente.**

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

Art. 11

- È posticipato al mese di febbraio il termine di adozione del provvedimento di approvazione dei modelli di dichiarazione Irap e Irpef e si allinea al mese di febbraio anche il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.
- È posticipato dal 15.02 alla fine di febbraio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate rende disponibili, in formato elettronico, i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
- È prorogato alla fine del mese di febbraio il termine entro cui i provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi Irpef e Irap da utilizzare per l'anno precedente devono essere pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Modifica della disciplina in materia di esterometro

Artt. 12, 13

- Sono ampliati i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
- Nello specifico, sono esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972 che recano norme volte a disciplinare la territorialità dell'imposta sul valore aggiunto).
- Decorre dal 1.07.2022 (anziché dal 1.01.2022) la misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 11, c. 2-quater, 3° periodo D.Lgs. 471/1997.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Art. 14

- Il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso è fissato in 30 giorni (anziché entro 20 giorni) dalla data dell'atto se formato in Italia, fermo restando il termine di 60 giorni se formato all'estero.
- Nel caso di operazioni di società ed enti esteri soggetti a registrazione che non risultino da atto scritto, la registrazione deve essere richiesta entro 30 (in luogo di 20) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, fermo restando - in ogni caso - il termine di non oltre 60 giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di enti e società esteri.
- È elevato a 30 giorni il termine di denuncia riguardante l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta.

Ampliamento servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo

Art. 15

- Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo possono essere estese, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari

Art. 16

- È ridotta da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari degli specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed è eliminata, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, possono determinare il superamento della soglia.
- Le disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Esenzione Iva prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

Art. 18

- È esteso il regime di esenzione Iva previsto per le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie anche alle ipotesi in cui tali prestazioni siano rese dalla casa di ricovero e cura non convenzionata con il SSN, quando tale casa di cura a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione per le prestazioni citate; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
- È estesa l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 L. 217/1983 (hotel, motel, residenze turistiche, campeggi ecc.), alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18) e n. 19) D.P.R. 633/1972, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, c. 1, n. 19) (le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali) e da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'art. 10, c. 1, n. 19).

Modelli di dichiarazione Imu per enti non commerciali

Art. 19

- Anche per gli enti non commerciali il modello di dichiarazione IMU è adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze anziché approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Adeguamento aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni Irpef

Art. 20

- Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'Irpef è differito al 31.07.2022 il termine del 31.03.2022, in capo ai Comuni, per approvare le delibere di modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera nel rispetto del termine o non la trasmettono entro il termine stabilito per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Proroga del meccanismo di inversione contabile

Art. 22

- È prorogata dal 30.06.2022 fino al 31.12.2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile relativamente alle seguenti operazioni:
 - cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
 - cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
 - cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop;
 - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili;
 - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
 - cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci

Art. 23, c. 1

- Il credito d'imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1.06.2021 al 31.12.2030 (art. 31 D.L. 73/2021) fino a un massimo di 20 milioni per operatore, in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo relativamente a tutti i farmaci, inclusi i vaccini (non solo quelli "nuovi" come finora).
- Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio si applicano le disposizioni dell'art. 2 D.Mise 26.05.2020.

Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

Art. 23, cc. 2-5

- Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline del credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 200, 201 e 202 L. 160/2019), le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
- Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.
- La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- Con decreto sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità nonché l'istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. **Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.**
- Ferme restando le previste attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
- La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)

Art. 24

- Sono estesi anche al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, già previsti per il 2020 e il 2021 dall'art. 148 D.L. 34/2020. Si tratta della possibilità di individuare ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale.
- Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020.
- Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
- Gli indici sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (non più a febbraio).

Adeguamento statuti enti del Terzo settore

Art. 26-bis

- È differito dal 31.05.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti, con modalità e maggioranze specifiche, alla disciplina inderogabile prevista dal codice degli enti del terzo settore.

DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Proroga termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale

Art. 35, cc. 1, 2

- Gli aiuti fiscali si intendono concessi e vengono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
- Con riferimento agli aiuti Covid-19 riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", i termini in scadenza:
 - dal 22.06.2022 al 31.12.2022, sono prorogati al 30.06.2023;
 - dal 1.01.2023 al 30.06.2023, sono prorogati al 31.12.2023.
- È prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il regime di sospensione di responsabilità per l'inadempimento di obblighi in materia di aiuti di Stato relativi alla registrazione nell'apposito Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione Imu per il 2021

Art. 35, c. 4

- Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno di imposta 2021 è prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022.
- È inclusa in tale proroga anche la presentazione della dichiarazione Imu degli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pubblici

Art. 36, c. 1

- Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro (art. 31, c. 1 D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'Economia e l'Inps nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione di non essere titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza, ai fini del riconoscimento del bonus.

Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 37-bis

- **Gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle Entrate sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010, di importo superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è superiore a € 20.000.**
- **Le segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis D.P.R. 633/1972. La prescritta contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, non oltre 150 giorni (attualmente 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010.**
- **Le disposizioni attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applicano, con riferimento all'Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022 (finora il riferimento era al primo trimestre 2022).**

Assegno unico e universale per figli a carico con disabilità

Art. 38

- In caso di orfani maggiorenni, l'assegno spetta senza limitazione al compimento dei 21 anni di età a condizione che siano già titolari di pensione ai superstiti e riconosciuti con disabilità grave.
- Per ciascun figlio con disabilità a carico e senza limiti di età l'importo base dell'assegno base è pari per il 2022 a 175 euro mensili (equiparandola a quella prevista per ciascun figlio minore a carico). A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a € 85 mensili.
- Per il solo 2022, la maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minore a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a 21 anni (si tratta di € 105 mensili in caso di non autosufficienza, di € 95 mensili in caso di disabilità grave e di € 85 mensili in caso di disabilità media). A decorrere dal 2023, torna ad essere applicabile la maggiorazione specifica, prevista dalla normativa vigente, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, pari a € 80 mensili.
- Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione sono incrementati di € 120 al mese per l'anno 2022.
- Le disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero

Art. 38-bis

- A decorrere dal 1.03.2022, al personale a contratto degli uffici all'estero, è riconosciuto per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, un assegno pari al 4% della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno non è inferiore a € 960 e non è superiore a € 2.100 in ragione d'anno.
- A decorrere dal 1.03.2022, al medesimo personale è riconosciuto, per ciascun figlio a carico, un assegno pari all'8% della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno non è inferiore a € 960 e non è superiore a € 2.100 in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Agli effetti del punto precedente, per figli si intendono:
 - a. nuovi nati a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
 - b. i figli fino al compimento dei 18 anni di età;
 - c. i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
 2. svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo per essere considerati a carico;
 3. sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
 4. svolgono il servizio civile universale in Italia;
 - d. i figli con disabilità, senza limiti di età.
- Sono considerati a carico, agli effetti della disposizione, il coniuge, la parte di unione civile e i figli quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a 1/6 della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.
- In alternativa agli assegni citati ai punti precedenti, per i familiari a carico alla data del 28.02.2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. 69/1988, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1.03.2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28.02.2022. Per familiari non a carico al 28.02.2022 l'opzione non è consentita.
- È esclusa la cumulabilità degli assegni citati ai punti precedenti con gli aumenti per situazioni di famiglia o con l'assegno unico e universale, o con l'assegno per il nucleo familiare.
- È escluso il concorso degli assegni citati alla formazione del reddito complessivo.
- È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.

Termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto

Art. 40

- Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico effettuate entro il 31.12.2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione, sono fissati in 270 giorni (anziché 180), anche in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono termini inferiori.

Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1

Art. 40-bis

- Per l'anno 2022, le risorse assegnate con il D.P.C.M. 6.04.2022 sono rimodulate in misura tale che le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1 [art. 2, c. 1, lett. e) D.P.C.M. 6.04.2022].

Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas naturale

Art. 40-quater

- Al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'art. 2, cc. 1, 2 e 3 D.L. 50/2022 (previsto in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale), nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, è abrogata la disposizione ai sensi della quale tali contributi straordinari sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis".

Modifica alla disciplina della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura

Art. 40-quater

- È abrogata la norma ai sensi della quale le disposizioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. b) D.L. 50/2022, che consentono alle banche di effettuare un'ulteriore cessione dei crediti d'imposta concessi per i lavori di efficienza energetica, di sicurezza antisismica ecc., qualora sia esaurito il numero delle possibili cessioni, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1.05.2022. Con l'abrogazione, pertanto, le maggiori possibilità di cessione sono estese anche alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate prima del 1.05.2022.

Comunicazione lavoratori in modalità agile

Art. 41-bis

- Con decorrenza dal 1.09.2022 il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro. I dati sono resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.
- In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato.

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

Art. 42

- Per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21.12.2021 (decreto flussi), adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato entro il 22.07.2022.
- Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, c. 6 D.Lgs. 286/1998 (accoglimento della richiesta nel caso lo sportello per l'immigrazione non comunichi espressamente il proprio diniego al datore di lavoro, a determinate condizioni).
- Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi per il lavoro subordinato e per il lavoro stagionale, e consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
- Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui alla presente disposizione, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'art. 5-bis, c. 1 D.Lgs. 286/1998 (garanzia della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore e impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza).
- Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 286/1998 e al D.P.R. 394/1999.
- Le disposizioni si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto flussi da emanarsi per il 2022. Per tali procedure, il termine di 30 giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.
- Le disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al D.P.C.M. adottato per il 2021, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1.05.2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
 - b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
- Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta, può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni, che sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Esclusioni dalla procedura semplificata del nulla osta

Art. 43

- Non sono ammessi alle procedure semplificate di rilascio del nulla osta al lavoro i cittadini stranieri:
 - a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;
 - b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
 - c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
 - d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p.
- Non sono comunque ammessi alle procedure semplificate i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data del 22.06.2022, sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 10-bis D.Lgs. 286/1998.
- Dal 22.06.2022 e fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione delle procedure semplificate, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.
- La sospensione cessa, comunque, in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro il 22.09.2022 non sia rilasciato il nulla osta.
- Nel periodo di sospensione, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai precedenti punti.
- Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi per l'ingresso e il soggiorno illegale in Italia, con esclusione degli illeciti di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.

Semplificazione delle verifiche dei requisiti e della congruità

Art. 44

- In relazione agli ingressi previsti dai D.P.C.M. (decreti flussi) per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata, in via esclusiva, ai Consulenti del Lavoro e alle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
- Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
- Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- Le disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche sono già state effettuate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tale ultimo caso, i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità 2021 e 2022, l'applicazione dell'art. 30-bis, c. 8, ultimo periodo D.P.R. 394/1999.
- L'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto, con il Ministero del Lavoro, un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1-ter D.Lgs. 286/1998 (ai sensi del quale il nulla osta al lavoro per gli stranieri che sono dirigenti, lavoratori altamente specializzati o professori universitari è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
- In relazione agli ingressi di cui alla presente disposizione resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola di salvaguardia

Art. 46-bis

- **Le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.**

Entrata in vigore

Art. 47

- Il decreto è in vigore dal 22.06.2022.
- **La legge di conversione del D.L. 73/2022 entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**